

PIANO COMUNALE DI SETTORE

PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

PER LA TELEFONIA MOBILE

Norme Tecniche di Attuazione

INDICE

ART. 1. FONTI NORMATIVE E FINALITÀ.....	3
ART. 2. OBIETTIVI DEL PIANO	3
ART. 3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE.....	4
ART. 4. MODALITÀ DI REDAZIONE.....	5
ART. 5. COMMISSIONE CONSULTIVA E MONITORAGGIO.....	5
ART. 6. AGGIORNAMENTO.....	6
ART. 7. ELABORATI DI PIANO.....	6
ART. 8. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
ART. 9. IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALI.....	7
ART 10. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO.....	7
ART 11 INSERIMENTO PAESAGGISTICO	10
ART. 12. PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA RETE DEI GESTORI	11
ART. 13. AZIONI DI RISANAMENTO	11
ART. 14. DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI	12
ART. 15. NORME DI TUTELA, PROTEZIONE GEOLOGICA E DIFESA DAI PERICOLI NATURALI.....	12
ART. 16. ACCORDI CON I GESTORI	12
ART. 17. NORME FINALI E TRANSITORIE.....	13

PIANO COMUNALE DI SETTORE

PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

PER LA TELEFONIA MOBILE

Norme Tecniche di Attuazione

ART. 1. FONTI NORMATIVE E FINALITÀ

Il Piano Comunale di Settore per la localizzazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile costituisce adempimento alle prescrizioni della Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 28: “Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile” e del relativo Regolamento di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Regione il 19 aprile 2005, n. 094/Pres.

Il Piano disciplina l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio garantendo:

- a) la tutela della salute, con il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici fissati dalla normativa dello Stato;
- b) un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
- c) il servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione.

ART. 2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano Comunale di Settore per la localizzazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile:

- a) persegue l’uso razionale del territorio, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto risorse non rinnovabili e patrimonio dell’intera comunità;
- b) è predisposto tenuto conto sia delle necessità dell’Amministrazione Comunale sia dei programmi dei gestori di rete per la telefonia mobile;
- c) definisce, di preferenza, sulla base di protocolli d’intesa con i gestori medesimi, la localizzazione delle strutture per l’installazione di impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;
- d) assicura il rispetto dei limiti di esposizione fissati dallo Stato, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz; di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199.

Il Piano considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
- b) la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
- c) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
- d) l'integrazione paesaggistica degli impianti di telefonia mobile;
- e) un equilibrato ed efficiente sviluppo del servizio di copertura del territorio;
- f) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
- g) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
- h) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- i) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.

ART. 3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE

La procedura di approvazione del Piano, in deroga a quanto contenuto negli articoli 34 e 135 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, si articola nel modo seguente:

- a) il Piano e' adottato dal Consiglio Comunale;
- b) la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale nei Comuni con più di diecimila abitanti, altrimenti è sufficiente l'affissione di manifesti. Copia del Piano viene contestualmente inviata ai Comuni contermini;
- c) entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano. I soli proprietari di immobili eventualmente vincolati possono presentare opposizioni al Piano;

- d) il Piano che interessi beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali; tale parere, da assumere entro novanta giorni dalla richiesta, ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni culturali;
- e) decorsi i termini di cui alle lettere b) e d) il Consiglio Comunale si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto obbligatoriamente della loro mancanza e approva il Piano introducendovi le modifiche derivanti dall'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e opposizioni, nonché delle modifiche conseguenti al parere vincolante di cui alla lettera d);
- f) la deliberazione di approvazione del Piano, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; copia del Piano è inviata alla struttura regionale competente.

ART. 4. MODALITÀ DI REDAZIONE

L'Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri Comuni della Carnia, ha aderito alla proposta della Comunità Montana della Carnia di redigere il Piano in un'ottica comprensoriale. Tale proposta prevedeva per la Comunità Montana un ruolo di assistenza e di coordinamento agli Uffici Tecnici Comunali, in accordo con le indicazioni del comma 5 dell'art. 4 della L.R. 28/2004 che consente la redazione del Piano in forma associata.

La metodologia utilizzata nel processo di localizzazione degli impianti è stata caratterizzata da una sequenza ordinata di fasi di approfondimento che ha portato al riconoscimento di aree idonee ad ospitare gli impianti e complessivamente compatibili con i vincoli di natura territoriale.

ART. 5. COMMISSIONE CONSULTIVA E MONITORAGGIO

L'Amministrazione Comunale assicura adeguata trasparenza e consultazione a supporto delle scelte progettuali, anche attraverso la nomina di una Commissione Consultiva (con Delibera n..... del.....) che, oltre a contribuire alla formulazione del Piano, dovrà in un secondo tempo valutare le ricadute derivanti dalla sua applicazione (monitoraggio) ed indicare eventuali correttivi da inserire nei suoi successivi aggiornamenti (varianti). La Commissione Consultiva è presieduta dall'Amministrazione Comunale ed ha una durata massima di tre anni.

Nel caso di redazione associata del Piano è previsto che le Commissioni possano collaborare. Al fine di assicurare competenza, rappresentatività e coerenza a livello comprensoriale, questa Amministrazione ha nominato una parte della Commissione Consultiva comune a tutte le Commissioni dei Comuni della Carnia. La Commissione Consultiva risulta pertanto costituita da quattro esperti, scelti secondo le indicazioni del

Regolamento attuativo della L.R. 28/2004 tra soggetti pubblici e privati altamente rappresentativi (ARPA, Azienda per i Servizi Sanitari, associazioni ecologiste ed ambientaliste, ordini professionali), presenti in tutte le Commissioni Consultive dei Comuni della Carnia, e da uno o più tecnici (minimo 1, massimo 3) nominati dall'Amministrazione Comunale e per essa referenti nella prosecuzione dei lavori di progettazione e successiva revisione del Piano.

ART. 6. AGGIORNAMENTO

Il Piano ha durata indeterminata ed è aggiornato di norma su base annuale; l'aggiornamento risulta necessario nei casi in cui vi siano modifiche allo stato di fatto degli impianti esistenti, vi sia una comunicazione da parte dei gestori che comporti una modifica ai programmi di sviluppo ed, infine, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga necessarie modifiche al fine di meglio adeguare lo strumento alle proprie necessità di pianificazione.

ART. 7. ELABORATI DI PIANO

Il Piano Comunale di Settore per la localizzazione delle Stazioni Radio Base (S.R.B.) per la telefonia mobile è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica di analisi dello stato di fatto corredata da:
 - Schedatura impianti esistenti
 - Carta di analisi delle stazioni radio base autorizzate dall'ARPA, dei Piani di Sviluppo dei Gestori e delle Misure di campo elettromagnetico in scala 1:5000
 - Carta dei valori di campo elettrico calcolato tramite simulazione orografica in scala 1:5000

- Relazione Tecnica di progetto corredata da:
 - Carta di progetto che individua le aree incompatibili, controindicate, preferenziali, territorio neutro rispetto alla localizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e le aree di ricerca indicate dai gestori nei piani di sviluppo in scala 1:5000
 - Segnalazione dei siti proposti se individuati durante la redazione o l'aggiornamento del Piano
 - Norme Tecniche di Attuazione

ART. 8. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La localizzazione di nuove Stazioni Radio Base (S.R.B.) per la telefonia mobile è soggetta alla disciplina del presente Piano e delle sue future varianti.

2. Gli impianti, collocati su supporti specificatamente dedicati o su sostegni esistenti, devono essere realizzati, secondo le indicazioni metodologiche e le modalità tecnico-costruttive indicate dal presente Piano e dalle sue future varianti.
3. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per la telefonia mobile e ponti radio sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune, come previsto dall'art. 5 della L.R. 28/2004.
4. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e l'installazione di microcelle sono soggette a denuncia di inizio attività come previsto dall'art. 7 della L.R. 28/2004.

ART. 9. IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALI

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione, alla manutenzione e al miglioramento tecnico-operativo delle reti radio di comunicazione di emergenza e quelli del Servizio Sanitario Regionale sono realizzati nel rispetto delle localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche, ed in deroga alla normativa regionale che prevede l'acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, pareri o assensi comunque denominati, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e all'ASS competenti per territorio.
2. Qualora sia necessario, per comprovate esigenze operative di servizio, individuare localizzazioni diverse da quelle previste dal Piano, queste sono definite di concerto tra il Sindaco del Comune interessato e rispettivamente la Protezione civile della Regione ed il Servizio sanitario regionale; il concerto costituisce Variante al Piano.

ART 10. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. La classificazione del territorio comunale porta all'individuazione di zone incompatibili, controindicate e preferenziali, in funzione dell'attitudine alla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Il rimanente territorio viene considerato come neutro.
2. Il Piano individua le aree ove le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile sono vietate. Tali aree vengono definite come **incompatibili**. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 28/2004 si definiscono come siti incompatibili gli edifici e relative pertinenze destinati ad asili nido, le scuole di ogni ordine e grado, le attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva, le attrezzature per l'assistenza agli anziani ed ai disabili, gli ospedali e le altre strutture adibite alla degenza. Si evidenzia la necessità di verificare la presenza di edifici o pertinenze adibiti a tali servizi anche al di fuori delle aree strettamente indicate nel Piano Regolatore Generale Comunale (asili nido a gestione privata, case di cura

private, ecc). Solo in casi eccezionali, e per motivate esigenze di servizio, il Comune può consentire l'installazione di microcelle in deroga a questa norma. Sono invece classificate inderogabilmente come incompatibili le zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche. Le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico, ambientale ed archeologico sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza territorialmente competente. Infine, vengono definite come incompatibili le aree con accesso pubblico in cui i valori di campo elettrico misurato o simulato superano la soglia di 20 V/m.

3. Il Piano individua le aree ove le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile sono soggette a particolari verifiche tecnico-costruttive e a particolari valutazioni urbanistiche e paesaggistiche. Tali aree vengono definite come **controindicate**. Il Piano considera come aree controindicate i giardini e/o pertinenze di edifici in zone caratterizzate da fabbricati di limitata altezza, in sostanza nelle aree all'interno delle quali la stazione radio base in progetto possa risultare fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente e tale da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui il progetto la colloca; allo stesso modo si considerano come controindicati gli edifici ed i luoghi di importanza storico culturale nei casi ove non sia possibile mascherare gli impianti. Sono inoltre da considerarsi aree controindicate i centri storici, qualora si intenda ricorrere alla installazione di tralicci o pali da terra per il sostegno degli impianti; nell'ambito dei centri storici rimane possibile la realizzazione di microcelle nel caso queste risultino coerenti per proporzioni e colore con le facciate degli edifici esistenti. Infine, sono da considerarsi controindicate le zone soggette a tutela ambientale così come individuate dalla L.R. 42/96, le aree soggette a vincoli paesaggistici e storico culturali così come individuate dal D.lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, le aree soggette a vincolo forestale e idrogeologico. Solo nel caso in cui non si possa garantire in altro modo la copertura del servizio di telefonia mobile, si potrà prevedere la localizzazione degli impianti anche nelle aree controindicate. Resta fermo che in tali aree particolare cura dovrà essere posta nella progettazione e nell'adozione di soluzioni progettuali che tengano conto dell'architettura, della scala urbanistica e paesaggistica in cui sono inseriti nuovi impianti, delle particolari destinazioni dell'area dal punto di vista socio-culturale (aree o edifici di culto, aree destinate per tradizione a particolari cerimonie civili o religiose, aree di particolare valore simbolico e/o storico).
4. Il Piano individua le aree ove si riscontra maggiore attitudine alla localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, aree che vengono definite come **preferenziali**. Il piano considera come aree preferenziali quelle già caratterizzate dalla presenza di impianti per la telefonia mobile, anche se di gestori diversi o per le quali sia prevista la futura collocazione di impianti già autorizzati, le zone per servizi tecnologici individuate dal P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) che siano compatibili con tali attrezzature, le proprietà comunali o più in generale pubbliche che non siano classificate incompatibili dal presente Piano, le aree non urbanizzate in prossimità di grandi arterie di trasporto o

linee elettriche, le aree che ospitano impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre strutture con possibilità di utilizzazione diversificata. Vengono classificate come preferenziali anche le zone di rispetto cimiteriale individuate dal P.R.G.C. con esclusione di quelle che ospitano edifici di culto o ad uso abitativo. Possono inoltre essere considerate preferenziali quelle aree dei centri storici (zone “A” e “B” dei P.R.G.C.) che ospitano edifici alti ed in grado di minimizzare o annullare l’impatto visivo di eventuali sostegni posti sul tetto, le aree caratterizzate da consistenti volumetrie e da una tipologia degli edifici tale da attenuare dimensionalmente e architettonicamente l’inserimento di un impianto per la telefonia mobile. Qualora un’area preferenziale ricada all’interno di un’area di ricerca dei Gestori, così come riportata nel presente piano, e qualora quest’area preferenziale garantisca la fornitura del servizio al Gestore stesso, allora il Gestore dovrà scegliere quell’area preferenziale per la progettazione e l’installazione di nuove antenne radiobase. Qualora poi un’area preferenziale si trovi all’esterno di un’area di ricerca, il Gestore potrà scegliere siti alternativi a quest’area preferenziale solo se tale area preferenziale non garantisce la fornitura del servizio che il gestore intende mettere in atto. La non idoneità di tale area preferenziale deve essere dimostrata dal Gestore attraverso opportuni diagrammi di copertura.

5. Il Piano individua infine il territorio comunale che non rientra nelle aree incompatibili, controindicate o preferenziali., ove non emerga una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti, che viene classificato come **neutro**.
6. Il Piano riporta, ove presenti, ed in seguito all’analisi dello stato di fatto, ai contributi della Commissione Consultiva e alla analisi delle linee guida presenti nel Regolamento Attuativo della L.R. 28/2004 , le aree indicate per l’individuazione di **siti proposti** per l’intallazione di nuove Stazioni Radio Base. Qualora il sito proposto ricada all’interno di un’area di ricerca dei Gestori, così come riportata nel presente piano, e qualora questo sito garantisca la fornitura del servizio al Gestore stesso, allora il Gestore dovrà scegliere quel sito proposto per la progettazione e l’installazione di nuove antenne radiobase. Qualora poi un sito proposto si trovi all’esterno di un’area di ricerca, il Gestore potrà scegliere aree a questo sito alternative, solo se tale sito proposto non garantisce la fornitura del servizio che il gestore intende mettere in atto. La non idoneità di tale sito proposto deve essere dimostrata dal Gestore attraverso opportuni diagrammi di copertura.
7. Il titolo edilizio delle opere è soggetto, una volta verificati i termini della L.R. 28/2004, all’iter indicato dalla L.R. 52/1991.

ART 11 INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Ogni impianto deve essere progettato in modo da minimizzare l'impatto che esso ha dal punto di vista paesaggistico. Nella progettazione e realizzazione degli impianti si deve pertanto tenere in debita considerazione la necessità di preservare l'ambito urbano, rurale o naturale, mediante il ricorso all'integrazione paesaggistica, intesa quale insieme di azioni che permettono di armonizzare l'impianto rispetto al contesto paesaggistico, ricorrendo a soluzioni architettoniche adeguate e utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Eventuali proposte di un progettista che abbia precedentemente operato nell'area in cui si inserirà l'impianto possono essere utili spunti architettonico-costruttivi.

In particolare, nelle aree rurali o naturali (sub-naturali), la localizzazione degli impianti deve essere fatta in modo da ridurre al minimo la loro percezione visiva e, quando sia tecnicamente possibile, sono da preferire le localizzazioni ove il sostegno sia parzialmente o completamente mascherato.

Gli impianti vanno posizionati prioritariamente su edifici, serbatoi d'acqua, silos ed altre infrastrutture. Solo qualora non sia possibile ricorrere a tali soluzioni si potranno utilizzare pali e tralicci quali supporti per le antenne. Infatti, è di norma consentito realizzare un nuovo palo o un traliccio solo dopo aver scartato tutte le opzioni che consentano l'utilizzo di appoggi esistenti e studiato la copertura radioelettrica, le necessità tecniche ed il modo in cui il nuovo impianto è percepito dal punto di vista visivo. Qualora sia indispensabile l'impiego dei pali, questi devono ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei serbatoi d'acqua, gli impianti possono essere installati sia sulle pareti sia in sommità, utilizzando in questo caso pali o tralicci; per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.

Per ogni nuovo impianto devono essere elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante, perseguendo contemporaneamente gli obiettivi di copertura radioelettrica. Ogni potenziale localizzazione va verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.

Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni del paesaggio circostante: deve essere infatti curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza degli edifici contermini. Al fine di armonizzare visivamente gli impianti, le antenne devono essere allontanate dal bordo del tetto e seguire le linee verticali dell'edificio. Le antenne vanno preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo e rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.

La progettazione della posizione e della forma di pali e tralicci deve inoltre tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi presenti. In particolare, nel caso di installazioni sul tetto degli edifici, esse vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali degli stessi.

Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o delle infrastrutture presenti nell'intorno e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione.

Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza deve comunque essere la minore possibile, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni.

Sempre ai fini della mitigazione, per il locale tecnico è da preferire uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo deve essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati.

Nel caso di microcelle necessarie alla copertura di gallerie dedicate alla mobilità, le dimensioni delle antenne possono essere simili a quelle degli impianti fissi per telefonia mobile.

Per ogni tipo di impianto sarà importante avvalersi di opportuni strumenti grafici digitali al fine di creare, in fase progettuale, da parte dei gestori, immagini in grado di simulare l'inserimento del nuovo manufatto nel contesto.

ART. 12. PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA RETE DEI GESTORI

Al fine di integrare o aggiornare le localizzazioni previste dal presente Piano, ciascun gestore presenta al Comune entro il 15 marzo di ogni anno il proprio programma di sviluppo della rete. In caso contrario viene considerato valido il Piano di Sviluppo presentato l'anno precedente. Tale programma contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca, e le proposte di modifica degli impianti esistenti. Analogamente, anche la Protezione Civile della Regione ed il Servizio Sanitario Regionale possono presentare al Comune il proprio programma di manutenzione e miglioramento della rete nel medesimo termine dei gestori, al fine di consentire una più efficace armonizzazione del programma agli indirizzi del presente piano, e di facilitare le azioni di monitoraggio e misurazione dei livelli di campo elettrico.

ART. 13. AZIONI DI RISANAMENTO

Sia per la classificazione del sito come incompatibile, sia per la presenza di intensità di campo elettrico, misurato o calcolato, che superino e siano prossime al superamento dei limiti espressi dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di ottenere da parte dei Gestori la ricollocazione degli impianti in siti preferenziali o la loro modifica dal punto di vista costruttivo, tecnologico e funzionale. Tale obiettivo rimane prioritario per l'Amministrazione Comunale anche nel caso in cui l'impianto si trovi in area

controindicata ma le sue dimensioni, il suo stato di manutenzione e/o la particolare rilevanza ambientale o socioculturale del sito ne amplifichino l'impatto negativo sull'intorno.

Per le opere esistenti non conformi alle indicazioni del presente Piano, fino all'attuazione degli interventi di risanamento, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria. La non conformità delle opere esistenti viene individuata all'interno delle schede descrittive degli impianti esistenti contenute nel presente Piano.

ART. 14. DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

Con lo scopo di rendere maggiormente compatibili gli obiettivi generali del presente Piano (Art. 2) con la necessità di adeguamento tecnologico della rete di Stazioni Radio Base a supporto della telefonia mobile, si sottolinea la opportunità di smantellare eventuali strutture tecnologicamente obsolete e di comprendere, nei progetti e nei bilanci di realizzazione di una stazione radio base, le procedure e le spese di smantellamento o rinnovo degli impianti.

ART. 15. NORME DI TUTELA, PROTEZIONE GEOLOGICA E DIFESA DAI PERICOLI NATURALI

Gli impianti e le installazioni di cui al presente Piano sono realizzati preferibilmente in aree sicure non soggette a vincoli derivanti da rischi naturali e identificate nello studio geologico che accompagna il P.R.G.C.

Considerato che le installazioni e impianti oggetto del presente Piano non presuppongono la presenza stabile di persone, la loro realizzazione in aree vincolate per rischio naturale e geologico quali:

- aree vincolate per rischio valanghivo
- aree vincolate per rischio esondazione
- aree vincolate per rischio geostatico
- aree a stabilità precaria

è ammessa subordinatamente alla redazione di specifiche relazioni geologiche, geotecniche e nivologiche che ne accertino la fattibilità.

ART. 16. ACCORDI CON I GESTORI

I Comuni promuovono accordi nella forma di protocolli d'intesa con i gestori al fine di:

- a. regolamentare lo sviluppo e la gestione ottimale delle reti;
- b. favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche in caso di rilocalizzazione;
- c. ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti anche mediante misure atte alla limitazione degli accessi;

- d. ridurre, possibilmente, il numero di siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo.
- e. smantellare strutture tecnologicamente obsolete e inserire le procedure di smantellamento/rinnovo nei progetti per le nuove stazioni radiobase.

Il Piano recepisce gli accordi con i Gestori. Possono essere realizzati unicamente gli impianti riconosciuti compatibili dal Piano.

ART. 17. NORME FINALI E TRANSITORIE

Fino all'approvazione del Piano, i Comuni autorizzano la realizzazione degli impianti per la telefonia mobile tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del Regolamento di attuazione della L.R. 28/2004.